



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Annullamento contratto per incapacità di intendere e volere

Autore: Redazione | 19/10/2020



Contratti annullati, basta il turbamento psichico transitorio per accertare l'incapacità naturale.

Il contratto si può definire come la manifestazione di volontà di un soggetto a disporre dei propri diritti di natura economica. Se manca tale volontà, il contratto è

nullo.

La volontà può mancare per una violenza esercitata su una delle parti contrattuali (si pensi all'intimidazione posta ai danni di un imprenditore), per l'errore scusabile di questi (si pensi a una persona che acquisti un oggetto credendo, sulla base delle fotografie, che si tratti di un originale e non di una copia) oppure per l'incapacità di intendere e volere.

Sull'**annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere** si è spesso soffermata la giurisprudenza per spiegare in quali casi si può dire sussistente tale vizio. La questione principale è dare rilievo non solo alle patologie clinicamente accertabili (si pensi a un malato di Alzheimer) o agli stati di interdizione e inabilitazione riconosciuti dal tribunale, ma anche a quelle cause di incapacità che possono portare a una limitazione – sia pur parziale e transitoria – delle facoltà mentali. È il caso di un soggetto affetto da una “monomania” (ad esempio, l'ipocondria) o in stato di ubriachezza.

All'**annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere** si accompagna anche un'altra questione: quella dell'eventuale malafede dell'altra parte che, conoscendo lo stato di incapacità altrui, se ne approfitti per marginare un illegittimo lucro. In questo caso, oltre al rimedio civile dell'azione di annullamento del contratto (con restituzione della somma spesa), è possibile procedere alla querela nei confronti del responsabile per il **reato di circonvenzione di incapace**.

Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce delle più recenti sentenze che hanno analizzato questo ricorrente fenomeno.

Cosa si intende per incapacità di intendere e volere?

L'[articolo 1425 del Codice civile](#) stabilisce che il contratto è annullabile se una delle parti era «**legalmente incapace**» di contrattare. Con la locuzione “legalmente incapace” si intendono le situazioni di:

- interdizione;
- inabilitazione;
- amministrazione di sostegno;

- minori d'età.

In questi casi, infatti, è la legge a decretare in automatico l'incapacità del soggetto: il contratto è automaticamente annullabile, senza che vi sia bisogno di un vaglio del giudice.

Il contratto concluso da una persona interdetta, inabilitata o affidata a un amministratore di sostegno è annullabile solo se, per il suo contenuto, esorbita i limiti imposti dal giudice nella sentenza limitatrice della sua capacità d'agire.

Sempre l'articolo 1425 cod. civ. stabilisce poi che l'**annullabilità del contratto** possa derivare da una situazione di incapacità d'intendere e volere, anche transitoria, sussistente al momento della stipula dell'atto, anche se in assenza di una interdizione o inabilitazione del tribunale. È la cosiddetta «**incapacità naturale**» di intendere e volere. A differenza della «incapacità legale», quella naturale va valutata caso per caso, sulla base delle circostanze concrete.

L'incapacità naturale

Per **annullare un contratto per incapacità naturale di intendere o di volere** non occorre una malattia che escluda in modo totale e assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente; è invece sufficiente un **turbamento psichico**, anche transitorio e non dipendente da una precisa patologia; l'importante è che esso sia tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive di chi stipula il contratto, in modo da impedirgli o da ostacolarli un'attenta valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà **[1]**.

Rientrano nell'incapacità naturale gli stati di ubriachezza, di tossicodipendenza e di altre patologie che, momentanee o definitive che siano, non sono confluite in una sentenza di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (si pensi alla tradizionale **demenza senile**).

Secondo la giurisprudenza, in tema di annullamento dei contratti, ai fini dell'accertamento di una situazione di incapacità naturale di intendere e di volere, al momento del compimento di un atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente un'alterazione psichica anche transitoria.

L'esistenza delle **cause d'incapacità** va accertata avendo riguardo al momento in

cui il contratto è stato sottoscritto; ciò però non significa che non rilevino, ai fini della prova, le condizioni personali in cui il soggetto versava prima o dopo la firma del contratto.

Dunque, la prova dell'incapacità naturale non deve essere riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato viene posto in essere: bisogna, invece, tenere conto del quadro generale anteriore o successivo al momento della redazione del contratto.

Chi può chiedere l'annullamento del contratto?

Possono agire dinanzi al tribunale civile per chiedere l'annullamento del contratto:

- i genitori, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno dell'incapace;
- l'incapace stesso, una volta acquistata la capacità di agire;
- gli eredi o gli altri aventi causa.

Incapacità d'intendere e volere e circonvenzione di incapace

Potrebbe succedere che lo stato di incapacità del contraente sia ignoto all'altro e che questi quindi agisca in buona fede. Ma se invece c'è consapevolezza di ciò e volontà di trarne un profitto, scatta il reato di **circonvenzione di incapace**.

Secondo la Cassazione **[2]**, per la configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace, non è necessario che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere accertata dal giudice; è sufficiente che essa sia affetta da **infermità psichica o deficienza psichica**, oppure da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porla in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva o affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.

In particolare, lo **stato di deficienza psichica** del soggetto passivo non deve essere per forza quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una **minorata capacità psichica**, uno stato di **deficienza del potere**

di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

Con una recente sentenza **[3]**, la Suprema Corte ha detto che se la deficienza psichica della persona è facilmente percepibile dall'esterno - anche attraverso alcune specifiche caratteristiche somatiche - allora è difficilmente contestabile la **condanna per circonvenzione di incapace** nei confronti del soggetto che con quella persona ha interagito da vicino, approfittando della situazione per trarne vantaggio.

«Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione», ricordano dalla Cassazione. E non a caso, viene aggiunto, «rientra, pertanto, nella nozione di **deficienza psichica** la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è deficienza psichica qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie».

Note

[1] C. App. Napoli, sent. n. 3199 del 22.09.2020. **[2]** Cass. sent. n. 35446/2018.

[3] Cass. sent. n. 28886/20. Autore immagine: it.depositphotos.com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 luglio - 19 ottobre 2020, n.

28886 Presidente Cervadoro - Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13/09/2019, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino pronunciata il 27/10/2016 in forza della quale FR. Gi. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di circonvenzione di incapace in danno di Bi. An. Gi.. 2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse di FR. Gi., viene proposto ricorso per cassazione con il quale viene dedotta violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La difesa assume che i giudici di merito avevano ritenuto configurabile il reato di

circonvenzione di incapace in danno di Bi. An. Gi. sebbene agli atti non vi fosse alcuna emergenza istruttoria idonea a comprovare sia la circonvenibilità della persona offesa che relativamente alla consapevolezza in capo all' imputato della condizione in cui versava la vittima. Deduce che, erroneamente, i giudici di merito, senza valutare i motivi di appello ed omettendo di considerare una serie di elementi emersi nel corso del processo, avevano ritenuto che la predetta vittima fosse soggetto circonvenibile e che tale condizione fosse percepibile, solamente sulla base della relazione del consulente Prof. Fr. e non considerando che la sindrome di Crouzon, da cui era affetta la persona offesa, sebbene lo rendeva parzialmente incapace non per questo gli precludeva di avere una vita normale, inserita appieno in un contesto sociale. Rileva, in particolare, che la corte di appello aveva ommesso di valutare due dati significativi che andavano in una direzione completamente opposta rispetto al ragionamento accusatorio circa la riconoscibilità della condizione della vittima: in primo luogo il fatto che il Gruppo di supporto al Comitato Tecnico per l' impiego di Rivoli, che aveva esaminato il sig. Bi. nel 2012, aveva riferito di un soggetto curato nell' aspetto e nella persona, adeguata alle richieste ed in grado di accedere autonomamente al posto di lavoro con mezzi propri o pubblici nonché di svolgere il proprio lavoro autonomamente ed, altresì, il fatto che la famiglia, a causa dei suoi comportamenti illeciti, aveva allontanato il Bi. dall' abitazione privandolo di ogni sostegno, dato quest' ultimo che dimostrava da un lato che l' incapacità da cui era affetto il predetto non costituiva la causa immediata e diretta dei suoi comportamenti illegali e dall' altro che questi era in grado di badare a sé stesso in autonomia, altrimenti i suoi familiari non l' avrebbero abbandonato.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Dott. Do. A.R. Seccia, ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C, in data 24 Giugno 2020 conclusioni scritte ex art. 83, comma 12 ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, chiedendo dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609

del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito né quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 3. Muovendo da tali premesse le censure in questione si appalesano prive di pregio alcuno. Osserva il collegio che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di circonvenzione di incapace in danno di Bi. An. Gi. ritenendo comprovato che la persona offesa era soggetta affetto da "una condizione di deficienza psichica e suggestionabilità particolare" e che si trovava in una "situazione pervasiva e duratura caratterizzata da una significativa difficoltà di giudizio sociale" e, quindi, certamente circonvenibile. La sentenza appare, invero, conforme alla giurisprudenza di legittimità in forza della quale è stato affermato che «il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione» (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 - dep. 23/01/2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 25853701); rientra, pertanto, nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Sez. 2, sent. n. 24192 del 05/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247463). I giudici di merito, con argomentazioni congrue e prive di aporie, hanno ritenuto che la persona offesa, affetta da ritardo mentale e disturbo della personalità NAS, si trovava in una condizione di infermità e deficienza psichica rilevante ex art. 643 cod. pen. percepibile da parte di terzi, muovendo dalle conclusioni del perito del P.M. Dott. Fr. il quale, con specifico riferimento alla profilo della percepibilità, aveva chiarito come "Gli elementi psicologici del disturbo psichico e la suggestionabilità particolare del Bi. possono essere facilmente percepibili da coloro che abbiano instaurato un rapporto non occasionale con la persona offesa anche in considerazione dell' aspetto fisico del Bi. che... presenta alcune caratteristiche somatiche della sindrome di Crouzon nonché in forza della stranezza puerile di

ragionamento che immediatamente colpisce l' interlocutore", ritenendo, quindi, accertata la prova della consapevolezza dell' imputato della condizione della vittima in ragione del livello di conoscenza e di frequentazione come ricostruito in fatto. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate sulla asserita omessa valutazione di taluni dati probatori e, quindi, su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila. 5.2. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.